

BOZZA DI DISCIPLINARE DI INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE DI LAVORO AUTONOMO

Premesse

TRA

La SdS Valdinievole, con sede in Pescia – Via Cesare Battisti, 31 – C.F. 91025730473, rappresentato dal Direttore della SdS, domiciliato per la carica in Pescia, – Via Cesare Battisti, 31, da una parte,

E

Il/la Sig./Sig.ra _____
nato/a a _____ il _____
residente in _____ C.F. _____
_____, prestatore d'opera, dall'altra;

SI CONVIENE DI STIPULARE UN CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE COSI' DISCIPLINATO

Art. 1

La SdS Valdinievole, in qualità di committente, conferisce incarico al/alla Sig./Sig.ra _____, in qualità di collaboratore, che accetta, di prestare la propria attività di prestazione occasionale a supportare il Direttore della Sds – Responsabile distretto Zona Valdinievole, quale datore di lavoro, per l'attività di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 2

Il collaboratore si impegna a svolgere le azioni indicate all'art. 1 in forma di prestazione occasionale, che si concretizza nell'espletamento di obbligazione di risultato, in piena autonomia operativa ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione rispetto a posizioni dirigenziali e organi istituzionali dell'Ente che potranno al massimo fornire indicazioni di massima.

I criteri da seguire nell'esecuzione della prestazione sono del tutto indipendenti e personali, essendo richiesta dal committente l'esecuzione della prestazione nel tempo pattuito.

Le parti riconoscono che l'incarico di cui al presente Disciplinare si configura unicamente quale incarico di collaborazione occasionale e pertanto il/la Sig./Sig.ra _____ dichiara sin d'ora di rinunciare ad ogni futura pretesa diretta a far valere, in qualsiasi modo e in qualsiasi forma, la presunta sussistenza di un rapporto di pubblico impiego.

Il/La Sig./Sig.ra _____ garantisce che le attività oggetto della prestazione saranno ben condotte sotto la sua piena responsabilità.

Per agevolare lo svolgimento dell'attività, a richiesta, verranno forniti al collaboratore dati e documenti già prodotti nell'ambito dei progetti pertinenti o comunque disponibili presso gli uffici della SdS Valdinievole.

Il soggetto incaricato è tenuto a far presente alla SdS Valdinievole evenienze che si verificano durante lo svolgimento dell'incarico e a partecipare, laddove ritenuto necessario ed espressamente invitato, agli incontri e alle riunioni promosse dalla SdS Valdinievole.

Il collaboratore può svolgere la propria attività relativa all'incarico in questione presso la sede degli uffici della SdS Valdinievole e con i mezzi messi a disposizione dall'Ente, in regime di totale ed assoluta autonomia rispetto agli orari.

Il collaboratore avrà accesso alle altre strutture della SdS Valdinievole secondo le necessità di volta in volta emergenti, allo scopo di meglio conseguire gli obiettivi previsti.

Art. 3

Gli elaborati prodotti dal collaboratore in esito alla collaborazione di cui al presente Disciplinare saranno di proprietà esclusiva della SdS Valdinievole e non potranno essere utilizzati e/o divulgati e diffusi senza autorizzazione espressa da parte del medesimo Ente.

Tutti i documenti prodotti dal collaboratore nel corso dell'espletamento della collaborazione dovranno essere consegnati in formato elettronico.

Art. 4

Il collaboratore si assume l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui entra in possesso svolgendo l'attività di collaborazione in oggetto, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento. Il collaboratore non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sulle risultanze delle attività oggetto del rapporto di collaborazione occasionale e si impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze od altri elementi eventualmente forniti dalla SdS Valdinievole.

Art. 5

La collaborazione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e si concluderà inderogabilmente il con la consegna degli elaborati prodotti. La prestazione avrà una durata effettiva non superiore a trenta giorni non consecutivi. Le parti prendono atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, per rapporti di lavoro meramente occasionali vanno intesi i rapporti di durata complessiva non superiore a 30 (trenta) giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, dando atto che, per la fattispecie in questione l'ammontare complessivo della prestazione resa dal prestatore in favore del medesimo utilizzatore, non può essere superiore a € 2.500,00.

Art. 6

Il corrispettivo della prestazione viene rapportato al valore della prestazione da eseguire e non al tempo impiegato e viene stabilito forfettariamente in un massimo di € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) comprensivo della ritenuta d'acconto e al lordo degli eventuali oneri previdenziali e fiscali se dovuti. Il compenso di cui al precedente comma si intende comprensivo di spese generali e di qualsiasi onere accessorio per raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni ed ogni altra attività connessa allo svolgimento della collaborazione.

Il rapporto di cui al presente contratto è qualificato come un rapporto di prestazione occasionale a carattere individuale, inquadrabile, ai fini giuridici nelle prestazioni meramente occasionali di cui all'art. 2222 c.c. e rientra tra quelli relativi alle prestazioni di cui all'art. 67, c. 1, lett. l) DPR. 917/86

(Redditi diversi) ed esclusa dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 5 DPR. 633/72 per carenza del presupposto soggettivo.

Di conseguenza, il committente opererà la ritenuta fiscale nella misura prevista dalla normativa vigente per le prestazioni occasionali.

I pagamenti saranno effettuati verso presentazione da parte del Sig. Forzoni Roberto di apposita notula, che sarà onorata a termini di legge, fatti salvi eventuali ritardi causati da forza maggiore.

Eventuali spese per l'acquisto di materiali necessari per la realizzazione delle prestazioni sono a carico del collaboratore.

Art. 7

La SdS Valdinievole, in qualità di committente, si impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto se non in caso di grave inadempimento o di cause di forza maggiore. In ogni caso il recesso verrà comunicato con preavviso di almeno 7 (sette) giorni a mezzo raccomandata. Il/La Sig./Sig.ra _____ potrà far pervenire eventuali osservazioni e contestazioni entro 7 (sette) giorni dal ricevimento del preavviso. Nel caso in cui la SdS Valdinievole si dovesse avvalere della presente disposizione, corrisponderà al/alla Sig./Sig.ra _____ un compenso commisurato alla quantità del lavoro svolto rispetto a quello previsto. Sono considerate cause di forza maggiore ai fini del regolare svolgimento delle attività oggetto del presente contratto le cause al di fuori del controllo delle parti.

Art. 8

Il mancato assolvimento con la dovuta diligenza e competenza a quanto previsto con il presente contratto darà la facoltà alla SdS Valdinievole di risolvere il rapporto, fatta salva sempre ogni ragione o danno.

Art. 9

Ai sensi Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali richiesti al Sig. in relazione al rapporto di collaborazione di cui al presente Disciplinare saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi ivi previsti e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l'attività della SdS Valdinievole.

Art. 10

In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010, il collaboratore dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto.

Le parti danno atto che le transazioni del presente Disciplinare dovranno transitare solo ed esclusivamente per mezzo di banche ovvero della Società Poste Italiane SpA e che il presente contratto può essere risolto in attuazione dell'art. 1456 C.C. laddove l'SdS ritenga di avvalersi della clausola risolutiva espressa allorquando le transazioni oggetto del contratto vengano effettuate senza l'utilizzo di banche o della società Poste Italiane SpA

Art. 11

Il collaboratore si impegna a rispettare, ai sensi dell'art. 2 del DPR 16.4.2013 n. 62 gli obblighi di condotta previsti dal Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici), nonché del Codice di Comportamento della SdS Valdinievole (che si consegna in copia all'atto della sottoscrizione del presente Disciplinare), pena la risoluzione del contratto.

Art. 12

Per tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente

Disciplinare è competente il Foro di Pistoia.

Art. 13

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo (Dpr. n. 642/72 – tab. art. 25) ed è soggetto a registrazione in caso d'uso (Dpr. n. 131/86 – tab. art. 10).

Le spese per l'eventuale registrazione del presente atto sono a carico della parte richiedente la registrazione stessa.

Art. 14

Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile in tema di contratto d'opera (artt. 2222 e seguenti CC) e alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile le parti dichiarano di conoscere e approvare senza riserva o eccezione alcuna tutte le clausole e le condizioni contenute nel presente Disciplinare e negli atti in esso richiamati.

Letto, approvato e sottoscritto

Pescia, li _____

PER LA SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE

IL COLLABORATORE